



**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI  
ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**



**TESTO A FRONTE  
OTTOBRE 2015**

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I PRINCIPI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1 Oggetto del regolamento</b></p> <p>1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.</p> <p>2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2 Ambito di applicazione</b></p> <p>1. Per "suolo pubblico" si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.</p> <p>2. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.</p> <p>3. Per "occupazione" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.</p> <p>4. Per "occupazione permanente" si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno, comportante o meno l'esistenza di manufatti od impianti.</p> <p>5. Per "occupazione temporanea" si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3 Concessioni e autorizzazioni</b></p> <p>1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Dirigente comunale</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I PRINCIPI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1 - Oggetto del regolamento</b></p> <p>1. Il regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune, al fine di assicurarne lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico.</p> <p>2. Il regolamento istituisce e disciplina altresì il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 63 del Dlgs 447/1997.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2 - Definizioni</b></p> <p>1. <b>SUOLO PUBBLICO:</b> si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono equiparati al suolo pubblico comunale i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune e come tali sono soggetti all'imposizione del canone da parte del Comune medesimo.</p> <p>2. <b>OCCUPAZIONE:</b> si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.</p> <p>3. <b>OCCUPAZIONE TEMPORANEA:</b> si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.</p> <p>4. <b>OCCUPAZIONE PERMANENTE:</b> si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Art. 3 - Concessioni</b></p> <p>1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione/autorizzazione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal dirigente comunale competente.</p>

competente.

2. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, anche alle sanzioni di cui al Titolo VII.

---

## **TITOLO II IL PROCEDIMENTO**

### **Art. 4 La domanda**

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita domanda in carta legale contenente:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
  - b) l'indicazione del codice fiscale;
  - c) la esatta ubicazione del suolo che si chiede di occupare e la sua superficie e misura;
  - d) l'oggetto della occupazione, la durata della stessa, con l'indicazione del termine iniziale e finale, nonché, se del caso, la descrizione delle opere che si intendono eseguire o dei beni mobili che si intendono collocare;
  - e) l'impegno ad osservare tutte le norme previste dal regolamento;
  - f) l'impegno ad effettuare il deposito cauzionale, se richiesto;
  - g) la documentazione tecnica necessaria ad individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione;
  - h) gli elaborati grafici sottoscritti da tecnico abilitato ed indicazione del direttore dei lavori, nel caso siano previste manomissioni.

### **Art. 8 Il diniego**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è negato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Dirigente competente e con la procedura indicata nell'articolo 5 del regolamento.

### **Art. 5 L'istruttoria**

1. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del relativo procedimento, sulla base delle competenze individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale in materia di procedimenti

2. Le occupazioni realizzate senza concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre che al pagamento del canone di occupazione, alle sanzioni di cui al successivo articolo 35.

---

### **Art. 4 - La domanda – il procedimento – il rilascio**

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare domanda redatta con le modalità e i moduli predisposti dal Comune – disponibili sul sito istituzionale - fornendo tutte le indicazioni e gli allegati richiesti nei moduli stessi.
2. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento, così come individuato dall'organizzazione comunale. Il nominativo è indicato nella ricevuta di presentazione della domanda.
3. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
4. Il Dirigente rilascia la concessione/autorizzazione secondo criteri di imparzialità, sulla base di eventuali pareri espressi da altri uffici interessati e degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta comunale.
5. L'eventuale diniego è formulato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Dirigente competente.

amministrativi.

2. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti per ciascun procedimento.
3. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, il termine decorre dalla data in cui la stessa perviene al Comune. Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.
4. Per acquisire i pareri di cui all'allegato 1, il Responsabile del procedimento sottopone la domanda e gli eventuali atti istruttori compiuti all'esame della Conferenza Interna dei Servizi di cui al Titolo III.
5. Il Responsabile del procedimento può, motivatamente, richiedere altri pareri, con le modalità di cui al comma precedente.
6. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento, dopo aver effettuato il calcolo del canone e della cauzione, se dovuti, trasmette la documentazione al Dirigente competente.

#### **Art. 6 Il rilascio**

1. Il Dirigente, a conclusione del procedimento, accertata la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa dal Responsabile del procedimento, rilascia le concessioni e le autorizzazioni di competenza.
2. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
3. Nel caso di carenza istruttoria, tale da impedire la conclusione del procedimento, il Dirigente trasmette la documentazione al Responsabile del procedimento per le integrazioni necessarie, dandone comunicazione al richiedente.
4. Il Dirigente effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri di imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli uffici in sede di Conferenza Interna dei Servizi e degli indirizzi impartiti in materia dalla Giunta Comunale.

**Art. 7**  
**La cauzione**

1. Le occupazioni temporanee comportanti manomissione del suolo o successivi oneri a carico dell'Amministrazione sono subordinate al versamento di cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri.
3. Al termine della occupazione viene redatto a cura del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il titolare della autorizzazione, apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.

**Art. 15**  
**Durata**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni è stabilita dal Dirigente competente sulla base della domanda presentata ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

**Art. 11**  
**Il rinnovo e la proroga**

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.
2. Per le occupazioni temporanee, il titolare deve inoltrare domanda di proroga, prima della scadenza, indicando la durata della proroga ed i motivi della richiesta. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
3. Il Dirigente competente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le

**Art. 5 – La cauzione**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono, di norma, subordinate al versamento di una cauzione a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. Il Dirigente determina quando la cauzione deve essere versata e quantifica – su conforme parere degli uffici competenti - l'ammontare della stessa in misura proporzionale al valore della pavimentazione presente nell'area di riferimento, nonché all'entità di eventuali lavori o delle opere da realizzare.
3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino ad esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale anche congiuntamente al titolare della concessione/autorizzazione, che verifichi lo stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

**Art. 6 – Durata, proroga e rinnovo**

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. La durata delle concessioni è stabilita dal Dirigente competente sulla base di categorie di occupazione predeterminate.
3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea è formulata prima della scadenza, indicando il tempo ulteriormente richiesto ed i motivi. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti, formulata almeno sessanta giorni prima della scadenza, si intende per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto, salvo diversa indicazione.
5. Il Dirigente decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.
6. In caso di cessione di azienda, il nuovo titolare invia richiesta all'Amministrazione comunale, la quale verificata la perdurante sussistenza di tutte le necessarie condizioni previste a norma di legge o di regolamento, rilascia nuova concessione/autorizzazione con scadenza

necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo.

4. In caso di cessione di azienda, il nuovo titolare invia richiesta di subentro al Dirigente comunale competente, il quale verificata la perdurante sussistenza di tutte le necessarie condizioni previste a norma di legge o di regolamento, rilascia nuova concessione o l'autorizzazione.

---

## **OBBLIGHI E PRESCRIZIONI**

### **Art. 16 Responsabilità per danni**

1. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto.
2. Al termine della occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
3. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

### **Art. 17 Obblighi generali**

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione o di autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
  - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
  - b) non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
  - c) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.

### **Art. 18 Prescrizioni specifiche**

1. In sede di Conferenza Interna dei Servizi, su proposta dei Responsabili di procedimento competenti, possono essere impartite particolari prescrizioni di carattere specifico adeguate al tipo e

corrispondente alla data indicata nel precedente provvedimento.

---

## **Art. 7 - Obblighi e responsabilità**

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale addetto alla vigilanza, l'atto di concessione/autorizzazione.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
  - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione/autorizzazione;
  - b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione;
  - c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
  - d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari.
4. Con riferimento al precedente comma 3 d), al termine della occupazione, il titolare della concessione/autorizzazione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
5. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare della concessione/autorizzazione.

natura di occupazione richiesta.

2. Tali prescrizioni sono poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dell'ordinato succedersi delle occupazioni, del rispetto del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi.
3. Quando per l'esecuzione di lavori od opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con materiali di vario tipo, nella autorizzazione devono essere indicati i termini per il trasporto di tali materiali negli appositi luoghi di scarico.

---

#### **Art. 10**

##### **La revoca, la modifica e la sospensione**

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La revoca, la modifica e la sospensione danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

---

#### **Art. 9**

##### **La decadenza**

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
  - a) le reiterate violazioni da parte del titolare, dei collaboratori o suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
  - e) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
  - f) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto.

---

#### **Art. 8 – La modifica, la sospensione e la revoca**

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal Dirigente competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto al rimborso del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

---

#### **Art. 9 - La decadenza**

1. Sono cause di decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni:
  - a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia;
  - c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
  - d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi al termine iniziale dell'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
  - e) il mancato pagamento del canone di occupazione, se dovuto, nei termini assegnati.
2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente

2. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a sanzione amministrativa di cui all'art. 40, comma 3.

**TITOLO III  
I PARERI  
Art. 12**

**La Conferenza Interna dei Servizi**

1. I pareri preventivi obbligatori e facoltativi richiesti dal regolamento sono espressi in sede di Conferenza Interna dei Servizi, che si riunisce con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento.
2. Per le occupazioni riguardanti strade, piazze o comunque aree interessate alla circolazione veicolare e pedonale è obbligatorio il parere della Polizia Municipale.
3. Al fine di consentire la espressione dei pareri richiesti, è cura di ogni Responsabile del procedimento inviare copia della documentazione necessaria agli uffici interessati ed al Segretario della Conferenza, trattenendo il fascicolo originale.
4. La Conferenza provvede al coordinamento dell'uso del suolo pubblico nell'interesse degli stessi utilizzatori e della collettività.

**Art. 13**

**Composizione della Conferenza Interna dei Servizi**

1. La Conferenza Interna dei Servizi è composta da:
  - i Responsabili dei procedimenti così come individuati sulla base dell'attuale assetto organizzativo dell'Ente;
  - il Dirigente appositamente incaricato dal Sindaco con funzioni di Presidente;
  - il Segretario della Conferenza, nominato dal Direttore Generale, o dal Dirigente di cui al precedente punto.

**Art. 14**

**Funzionamento della Conferenza Interna dei Servizi**

1. La Conferenza Interna dei Servizi si riunisce periodicamente ed è fatto obbligo a tutti i Responsabili dei Procedimenti di partecipare o di

competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

***Da trasferire nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi***

***Abrogato***

***abrogato***

***abrogato***



provvedere, in caso di impossibilità motivata, a delega esplicita in capo a dipendenti di adeguata competenza e qualifica professionale. In caso, comunque, di assenza del Responsabile del procedimento e del delegato, la Conferenza considera come espresso in modo favorevole il parere di cui si tratta, ed il Presidente provvede a segnalare l'assenza agli organi competenti per gli eventuali provvedimenti disciplinari. Non possono essere espressi pareri relativamente agli atti già esaminati dalla Conferenza.

2. Il Segretario provvede a numerare e registrare secondo l'ordine di arrivo le pratiche in un apposito elenco, che costituisce l'ordine del giorno della seduta, nonché a redigere il verbale della stessa, indicando per ciascuna pratica i pareri espressi.
3. Ciascun Responsabile relaziona in ordine ai procedimenti affidatigli ed esprime il parere previsto dal regolamento relativamente alle pratiche sottopostegli.

---

## **TITOLO VI CANONE DI OCCUPAZIONE**

### **Art. 25 Oggetto del canone**

1. Le occupazioni di qualsiasi natura, permanenti e temporanee, sono soggette a canone secondo le modalità previste dal regolamento e le misure di tariffa allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione.
2. ....omissis
3. (soppresso)
4. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
5. ....omissis
6. ....omissis
7. Per le occupazioni sottostanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
8. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

### **Art. 31 Applicazione del canone per le occupazioni**

---

## **TITOLO II – IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO**

### **Art. 10 - Determinazione del canone**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a canone secondo le modalità e con le tariffe previste nel presente Regolamento.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione/autorizzazione o dall'occupante di fatto anche abusivo.
3. L'ammontare del canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro, con arrotondamento all'unità superiore, nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato al successivo articolo 11 - per i coefficienti moltiplicatori stabiliti per ciascun tipo di occupazione – di cui ai successivi articoli da 16 a 32 - diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti così come indicato al successivo articolo 12 - quando spettanti.
4. Nel caso di occupazioni non rientranti in alcuna delle tipologie previste, la tariffa base si applica nella misura piena.
5. La misura complessiva del canone comprende e sostituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

## **temporanee**

4. In caso di occupazioni non rientranti in alcuna delle tipologie previste dall'art. 30 le tariffe di cui allegato 3 si applicano nella misura piena.

### **Art. 28 Applicazione del canone annuo**

2. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente regolamento.

### **Art. 26 Classificazione delle strade**

1. Le strade cittadine sono suddivise in cinque categorie come da allegato n°2 del presente regolamento, tenendo conto sia della ubicazione più o meno periferica rispetto al centro cittadino che della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale.
2. La tariffa relativa a ciascuna delle cinque categorie viene così graduata:

#### **ALLEGATO 3**

##### **TARIFFA BASE TEMPORANEA**

- Cat. 1: euro 2,83
- Cat. 2: euro 2,58
- Cat. 3: euro 2,32
- Cat. 4: euro 1,81
- Cat. 5: euro 1,29

#### **ALLEGATO 3**

##### **TARIFFA BASE PERMANENTE**

- Cat. 1: euro 18,26
- Cat. 2: euro 16,68
- Cat. 3: euro 15,01
- Cat. 4: euro 11,68
- Cat. 5: euro 08,34

### **Art. 25 Oggetto del canone**

6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

6. Il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi o risultante da gare pubbliche, con offerte sul canone a base di gara, sostituisce quello previsto dal presente regolamento.

### **Art. 11 - Classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone dovuto**

1. Le strade cittadine sono suddivise in cinque categorie, come da allegato al presente regolamento, che tengono conto sia della ubicazione rispetto al centro cittadino sia della rilevanza delle stesse sotto il profilo economico-commerciale.
2. La tariffa base per le occupazioni temporanee relativa a ciascuna delle cinque categorie è così graduata:
  - categoria 1: euro 2,83 al mq. per giorno
  - categoria 2: euro 2,58 al mq. per giorno
  - categoria 3: euro 2,32 al mq. per giorno
  - categoria 4: euro 1,81 al mq. per giorno
  - categoria 5: euro 1,29 al mq. per giorno
3. La tariffa base per le occupazioni permanenti relativa a ciascuna delle cinque categorie è così graduata:
  - categoria 1: euro 18,26 al mq. per anno
  - categoria 2: euro 16,68 al mq. per anno
  - categoria 3: euro 15,01 al mq. per anno
  - categoria 4: euro 11,68 al mq. per anno
  - categoria 5: euro 8,34 al mq. per annoNel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.
4. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono il risultato della moltiplicazione della tariffa base di euro 2,58 (per le occupazioni temporanee) e di euro 16,68 (per le occupazioni permanenti) per i seguenti coefficienti:
  - Categoria Prima: - coefficiente 1,095
  - Categoria Seconda: - coefficiente 1
  - Categoria Terza: - coefficiente 0,9
  - Categoria Quarta: - coefficiente 0,7
  - Categoria Quinta: - coefficiente 0,5

**Art. 25**  
**Oggetto del canone**

5. Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 30%.

**Art. 30 - Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea**

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:

*omissis*

- c) ter.... le occupazioni il cui svolgimento sia disciplinato da norme di legge o di regolamento scontano la tariffa con il coefficiente 0,3;
- d) per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è rapportata, a partire dal sedicesimo giorno al coefficiente 0,5. Tale coefficiente non si applica alle occupazioni di carattere ricorrente;
- e) per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,3 nella zona 1, al coefficiente 0,18 nelle altre zone della città. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che sono programmate e autorizzate secondo uno specifico calendario e che si verificano per almeno 5 volte in uno stesso anno. Resta fermo quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 41;

**Art. 32**  
**Agevolazioni**

1. Per le occupazioni che sono realizzate per finalità esclusivamente assistenziali e di beneficenza e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura dell'80%.
2. Per le occupazioni che sono realizzate in occasione di manifestazioni a carattere esclusivamente politico, culturale o sportivo e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura del 50%.
3. Per le occupazioni realizzate per attività che hanno natura commerciale ma che presentano anche carattere di interesse socio-culturale, il canone è ridotto del 25%. Tale carattere di interesse socio-culturale deve essere debitamente documentato all'atto di presentazione della domanda. In particolare, esso deve consistere nella promozione di iniziative ed eventi che, per quanto contestuali,

**Art. 12 – Agevolazioni e abbattimenti**

1. Nelle occupazioni superiori a mille metri quadrati, le superfici eccedenti tale limite sono calcolate, al fine della determinazione del canone, in ragione del 30%.
2. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa ordinaria è rapportata, a partire dal sedicesimo giorno, al coefficiente 0,5. Tale coefficiente non si applica alle occupazioni di carattere ricorrente.
3. Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,4 nella zona 1, al coefficiente 0,2 nelle altre zone della città. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che sono programmate e autorizzate secondo uno specifico calendario e che si verificano per almeno 5 volte in uno stesso anno.
4. Le occupazioni il cui svolgimento sia disciplinato da norme di legge o di regolamento scontano la tariffa con il coefficiente 0,3;
5. Per le occupazioni che sono realizzate per finalità esclusivamente assistenziali e di beneficenza e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura dell'80%.
6. Per le occupazioni che sono realizzate in occasione di manifestazioni a carattere esclusivamente politico, culturale o sportivo e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura del 50%.
7. Per le occupazioni realizzate per attività che hanno natura commerciale ma che presentano anche carattere di interesse socio-culturale, il canone è ridotto del 25%. Tale carattere di interesse socio-culturale deve essere debitamente documentato all'atto di presentazione della domanda. In particolare, esso deve consistere nella promozione di iniziative ed eventi che, per quanto contestuali, non siano direttamente collegati all'attività di vendita e abbiano un'autonoma connotazione sotto il profilo comunicativo e organizzativo.

non siano direttamente collegati all'attività di vendita e che abbiano un'autonoma connotazione sotto il profilo comunicativo e organizzativo.

---

**Art. 34**  
**Non applicazione del canone**

1. Il canone non si applica per:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - d) le occupazioni occasionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) le occupazioni con passi carrabili;
  - h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
  - i) ogni occupazione permanente e temporanea di soprassuolo pubblico ad esclusione delle occupazioni di cui all'art. 33;
  - l) occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
  - m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - n) le occupazioni nel mercato ortofrutticolo e del bestiame;
  - o) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare,

---

**Art. 13 - Non applicazione del canone**

1. Il canone non si applica per:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. Imposte sui Redditi per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione/autorizzazione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
  - d) le occupazioni occasionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31 e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione/autorizzazione stessa;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) le occupazioni con passi carrabili;
  - h) gli spazi adibiti alla sosta di vetture per il servizio pubblico (taxi);
  - i) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo;
  - l) occupazioni effettuate per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;
  - m) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - n) le occupazioni nel mercato ortofrutticolo e del bestiame;
  - o) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
  - p) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a

<p>.....</p> <p>p) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;</p> <p>q) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;</p> <p>r) le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e dalle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'esenzione non opera se le O.N.L.U.S. realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione. Resta salva in tal caso la possibilità di applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 32.</p>	<p>q) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;</p> <p>r) le occupazioni temporanee effettuate da O.N.L.U.S. (Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale) e da O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. L'esenzione non opera se O.N.L.U.S. e O.N.G. realizzino attività di vendita, diretta o indiretta, non riconducibili alle finalità istituzionali dell'organizzazione. Resta salva in tal caso la possibilità di applicare le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 12.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b> <b>Oggetto del canone</b></p> <p>2. Le occupazioni permanenti sono soggette a canone annuo non frazionabile per ciascun anno solare. Per gli anni di inizio e di fine dell'occupazione il canone è dovuto proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione: a tale fine il mese durante il quale l'occupazione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b> <b>Versamento del canone annuo</b></p> <p>1. Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un'unica soluzione per l'intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante apposito bollettino di c/c/postale intestato al tesoriere, salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, per gli anni di inizio e fine dell'occupazione permanente.</p> <p>2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento deve essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti all'art. 11 del Regolamento delle Entrate.</p> <p>3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali, qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 250.</p> <p>4. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14 - Versamento del canone</b></p> <p>1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito preventivamente al rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo di occupazione, mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, così come comunicato in sede di presentazione della domanda. E' ammesso il versamento rateizzato qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 500 e a condizione che l'ultima rata venga pagata prima della conclusione dell'occupazione.</p> <p>2. Il versamento del canone relativo al primo anno di un'occupazione permanente va eseguito preventivamente al rilascio della concessione/autorizzazione, in unica soluzione anticipata e in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si protrae l'occupazione. Il mese durante il quale l'occupazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.</p> <p>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione per occupazione permanente ed in mancanza di variazioni nella occupazione, il versamento viene effettuato secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento delle Entrate. E' ammesso il versamento in rate trimestrali qualora l'ammontare del canone annuale sia superiore a euro 250.</p> <p>4. Il canone è versato mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema</p>

sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della Legge 15/05/97, n. 127.

5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.

#### **Art. 36**

##### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio della autorizzazione, in unica soluzione anticipata per l'intero periodo dell'occupazione e con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'art. 35, mediante c/c postale intestato al tesoriere o mediante versamento diretto.
2. E' consentito il versamento anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario, secondo le procedure stabilite ai sensi del comma 87 della Legge 15/05/97, n. 127.
3. E' ammesso il versamento in rate trimestrali, qualora l'ammontare del canone sia superiore a euro 250.
4. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.

#### **Art. 38**

##### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza viene effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'utente nelle misure determinate dalla Giunta Comunale

---

#### **Art. 39**

##### **Rimborsi**

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Dirigente, competente per il rilascio della relativa concessione od autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.
2. Il Dirigente competente dispone il rimborso, se dovuto, entro 60 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

bancario, così come indicato sulle pagine informative del sito istituzionale

5. I versamenti sono effettuati con arrotondamento all'unità di euro inferiore se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro, per eccesso se superiore.
6. In relazione alle somme dovute e non pagate alla scadenza, l'Amministrazione comunale procederà alla riscossione coattiva con le procedure stabilite dalla Legge.

---

#### **Art. 15 - Rimborsi**

1. La domanda di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere presentata al Dirigente, competente per il rilascio della relativa concessione/autorizzazione, entro 5 anni dal pagamento.
2. Il Dirigente dispone il rimborso, se dovuto, entro 60 gg dalla richiesta, applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali.

---

**Art. 27**  
**Determinazione della tariffa del canone annuo**

1. La tariffa del canone annuo per ciascuna fattispecie è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o al metro lineare per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie.

**Art. 28**  
**Applicazione del canone annuo**

1. Il canone annuo da applicarsi a ciascuna occupazione permanente è determinato dal prodotto della tariffa di ciascuna fattispecie per l'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 26.

**(Art. 29)**  
**(Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee)**  
(abrogato)

**Art. 31**  
**Applicazione del canone per le occupazioni temporanee**

1. Il canone da applicarsi a ciascuna occupazione temporanea è determinato dal prodotto della tariffa unitaria, di cui all'allegato n° 3 del regolamento, per l'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore, moltiplicato a sua volta per il coefficiente della categoria di ubicazione, di cui all'art. 26; tale prodotto va ulteriormente moltiplicato per i coefficienti particolari di cui all'art. 30 e, quindi, diminuito delle eventuali agevolazioni di cui all'art. 32.
2. Nella determinazione degli importi, i coefficienti di cui alle lettere a), c), c) *bis*, c) *ter* ed e) non sono fra loro cumulabili.
3. Gli stessi coefficienti si cumulano con quello di cui alla lettera d) secondo le modalità ivi stabilite.
4. ....
5. Per le fattispecie di occupazione di cui all'art. 30 lett. a), c), c) *bis*, c) *ter*, d) trova applicazione il regime transitorio di cui all'art. 41, comma 2 *ter*.

---

*Riportato nelle singole fattispecie*

*Riportato nelle singole fattispecie*

*Riportato nelle singole fattispecie*

---

## TITOLO IV

### Art. 19 Cantieri

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di cui all'art. 24, commi 1 e 2.

#### Art. 27

#### Determinazione della tariffa del canone annuo

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

altre occupazioni diverse da quelle sopra indicate 2,5

---

### Art. 30 Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea

- c) per le occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,3;

### Art. 25 Oggetto del canone

5. ....Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, gli importi sono determinati in ragione dell'intera superficie occupata sino a mq 100; in ragione del 10% per la parte eccedente i 100 mq.

---

### Art. 30 Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea

1. Sono stabiliti i seguenti coefficienti moltiplicatori per le fattispecie sottoelencate:
  - a) per le occupazioni realizzate per l'esercizio

---

## TITOLO III – IL CANONE DOVUTO IN RELAZIONE ALLE SINGOLE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE SUOLO

### Art. 16 – Attività edilizia

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le attività edilizie che si caratterizzano con l'occupazione di suolo con soli steccati, pali di sostegno, scale aeree, cancellate, pilastri, solette, infernotti, intercapedini, eccetera, non rientranti nella fattispecie del cantiere edilizio, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 2,5.

---

### Art. 17 – Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. L'ammontare del canone dovuto per le attrazioni dello spettacolo viaggiante è determinato, per i primi 15 giorni di occupazione, moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11 comma 2 - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,3.
2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,5, così come stabilito dall'art. 12 comma 2.
3. Gli importi sono determinati in ragione dell'intera superficie occupata sino a mq 100; in ragione del 10% per la parte eccedente i 100 mq.

---

### Art. 18 - Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno

1. L'ammontare del canone dovuto per l'attività edilizia inferiore all'anno è determinato, per i primi 15 giorni di occupazione, moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo



dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,4. Lo stesso coefficiente si applica anche quando l'occupazione sia prorogata per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni. In caso di prolungamento eccedente i 15 giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, si applica la tariffa piena. È fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera d) del presente articolo;

---

#### **Art. 27**

##### **Determinazione della tariffa del canone annuo**

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:  
occupazione con ponteggi e cantieri 5

---

#### **Art. 30**

##### **Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea**

- f) per le occupazioni realizzate con cavi e condutture effettuate da privati ad esclusione delle occupazioni realizzate con innesti ed allacci ad impianti di pubblici servizi, la tariffa ordinaria è moltiplicata al coefficiente 0,2

---

#### **Art. 27 Determinazione della tariffa del canone annuo**

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla

corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,4.

2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,5, così come stabilito dall'art. 12 comma 2.
3. Lo stesso coefficiente 0,4 si applica anche quando l'occupazione sia prorogata per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a 15 giorni.
4. In caso di proroga eccedente i 15 giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, si applica il coefficiente 0,5.

---

#### **Art. 19 - Cantieri edilizi di durata superiore all'anno**

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per l'attività edilizia pluriennale è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri dell'occupazione e per il coefficiente 5.
2. In caso di proroga, il canone, calcolato con le modalità di cui al comma 1), è rapportato agli effettivi mesi di occupazione.

---

#### **Art. 20 – Cavi e condutture**

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni realizzate con cavi e condutture effettuate da privati è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri lineari e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,2.

---

#### **Art. 21 - Chioschi ed edicole**

1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni realizzate con chioschi ed edicole è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla

<p>collettività, sono stabiliti come segue: occupazioni con chioschi o edicole 6,5</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 33 bis</b></p> <p><b>Canone per le occupazioni con chioschi in parchi o parcheggi</b></p> <p>1. Per le occupazioni con chioschi in parchi o parcheggi per i quali sia stata prevista l'assegnazione con specifico bando che, unitamente al chiosco, affidi anche la gestione integrata dei servizi esistenti nell'area di riferimento, quali ad esempio il taglio erba, la guardiana, la gestione del parcheggio, eccetera, il canone di occupazione suolo messo a base d'asta viene determinato in sede di indizione del bando, tenendo conto del valore dei servizi affidati.</p>	<p>categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri dell'occupazione e per il coefficiente 6,5.</p> <p>2. Il canone dovuto per le occupazioni con chioschi in parchi o parcheggi per i quali sia stata prevista l'assegnazione con specifico bando che, unitamente al chiosco, affidi anche la gestione integrata dei servizi esistenti nell'area di riferimento, quali ad esempio il taglio erba, la guardiana, la gestione del parcheggio, eccetera, viene determinato in sede di indizione del bando, tenendo conto del valore dei servizi affidati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Non applicazione del canone</b></p> <p>o) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare, ad esclusione di quelle occupate da contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo la cui occupazione minima è rapportata ad un metro quadro;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22 – Contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo</b></p> <p>1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni realizzate con contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri dell'occupazione e per il coefficiente 4,5.</p> <p>2. L'occupazione minima è rapportata ad 1 (uno) metro quadro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27 Determinazione della tariffa del canone annuo</b></p> <p>2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:</p> <p>occupazione con tavoli, sedie ed esposizione di merci in area antistante gli esercizi pubblici 4,5</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23 – Dehors</b></p> <p>1. L'ammontare annuale del canone dovuto per le occupazioni realizzate con dehors (strutture destinate al consumo di alimenti e bevande) e strutture non destinate al consumo di alimenti e bevande, quali ad es. espositori, fioriere ed elementi di arredo, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri dell'occupazione e per il coefficiente 4,5.</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Art. 24 – Eventi e manifestazioni</b></p> <p>1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni realizzate per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mercatini e spettacoli è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione, diminuito delle eventuali agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, quando spettanti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea</b></p> <p>c) <i>ter</i> le occupazioni realizzate in occasione di iniziative organizzate in collaborazione con il Comune ..... scontano la tariffa con il coefficiente 0,3;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25 – Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune</b></p> <p>1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni realizzate per l'organizzazione di eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con il Comune è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,3, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, quando spettanti.</p> <p>2. La sussistenza della collaborazione deve risultare da deliberazioni o decisioni della Giunta comunale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea</b></p> <p>c) <i>bis</i> tutte le occupazioni alle quali sia riconosciuto carattere di evento fieristico scontano la tariffa con il coefficiente 0,6. Il riconoscimento avviene sulla base di una delibera di Giunta la quale, all'inizio di ogni anno e sulla base di criteri oggettivi, individua l'elenco delle manifestazioni appartenenti a tale categoria;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 26 – Eventi fieristici</b></p> <p>1. L'ammontare del canone dovuto per l'organizzazione di eventi fieristici è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,6, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, quando</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b> <b>Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea</b></p> <p>e) <i>bis</i> fatta salva l'esenzione totale del canone a favore degli organizzatori della manifestazione avente rilevanza istituzionale se effettuata in collaborazione con il Comune di Bergamo, da assumersi con deliberazione di Giunta comunale, alle tariffe di cui all'allegato 3 si applica una maggiorazione del 50% qualora le occupazioni temporanee si verifichino in occasione di eventi nazionali, regionali o internazionali e comportanti l'affluenza di un numero di visitatori eccezionalmente elevato. In particolare deve trattarsi di manifestazioni o eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) periodicamente celebrate in varie città d'Italia;</li> <li>b) organizzate da Enti o associazioni che</li> </ul>	<p>spettanti.</p> <p>2. Il riconoscimento di evento fieristico avviene sulla base di una delibera della Giunta comunale che, all'inizio di ogni anno e sulla base di criteri oggettivi, individua l'elenco delle manifestazioni appartenenti a tale categoria.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 27– Eventi di interesse pubblico</b></p> <p>1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni realizzate per l'organizzazione di eventi e manifestazioni di rilevante interesse pubblico, finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della cittadinanza, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 0,3, diminuito delle eventuali ulteriori agevolazioni o abbattimenti previsti dall'art. 12, quando spettanti.</p> <p>2. La sussistenza dell'interesse pubblico rilevante viene accertata e dichiarata dalla Giunta comunale.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 28 – Eventi nazionali, regionali o internazionali</b></p> <p>1. Qualora le occupazioni temporanee si verifichino in occasione di eventi nazionali, regionali o internazionali comportanti l'affluenza di un numero di visitatori eccezionalmente elevato, il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione, maggiorato del 50%.</p> <p>2. Se l'evento ha anche rilevanza istituzionale ed è effettuato in collaborazione con il Comune di Bergamo, collaborazione da dichiarare con deliberazione della Giunta comunale, si applica l'esenzione totale del canone a favore degli</p>
---	--

operano a livello nazionale;

- c) per le quali il Comune adotti specifiche misure di tipo viabilistico, per la pulizia delle strade e per garantire la sicurezza dei visitatori.

I requisiti di cui alle precedenti lettera a), b) e c) debbono sussistere congiuntamente. L'incremento delle tariffe non si estende alle occupazioni ricorrenti;

---

#### **Art. 27**

##### **Determinazione della tariffa del canone annuo**

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base, in relazione al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue:

altre occupazioni diverse da quelle sopra indicate 2,5

organizzatori.

3. Al fine dell'applicazione dei precedenti commi, gli eventi devono:

- a) essere periodicamente celebrati in varie città d'Italia;
- b) essere organizzati da Enti o associazioni che operano a livello nazionale;
- c) richiedere in capo al Comune specifiche misure di tipo viabilistico, per la pulizia delle strade e per garantire la sicurezza dei visitatori.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) debbono sussistere congiuntamente.

---

#### **Art. 29 – Impianti pubblicitari**

1. L'ammontare del canone dovuto per impianti pubblicitari la cui occupazione è inferiore all'anno è determinato, per i primi 15 giorni di occupazione, moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione.
2. A partire dal sedicesimo giorno la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,5, così come stabilito dall'art. 12 comma 2.
3. In caso di proroga eccedente i 15 giorni o di ulteriori rinnovi al termine della prima proroga, si applica il coefficiente 0,5.
4. L'ammontare annuale del canone dovuto per gli impianti pubblicitari, è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 3) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione e per il coefficiente 2,5.

**Art. 34**  
**Non applicazione del canone**

- p) le occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;

**Art. 32**  
**Agevolazioni**

4. Per le occupazioni che sono realizzate in occasione di manifestazioni a carattere esclusivamente politico, ..... e che non comportano attività di vendita, il canone è ridotto nella misura del 50%.

---

**Art. 30**  
**Coefficienti moltiplicatori per particolari fattispecie di occupazione temporanea**

- e) per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è rapportata al coefficiente 0,3 nella zona 1, al coefficiente 0,18 nelle altre zone della città. Per occupazioni ricorrenti si intendono quelle che sono programmate e autorizzate secondo uno specifico calendario e che si verificano per almeno 5 volte in uno stesso anno. Resta fermo quanto previsto al comma 2 bis dell'art. 41;

**Art. 41**

- 2 bis A partire dal 1° gennaio 2011 le fattispecie di cui all'art.30, lettera e) scontano la tariffa con il coefficiente 0,4 nella zona 1 e con il coefficiente 0,2 nelle altre zone della città.

---

**TITOLO V**  
**OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA**

**Art. 23**  
**Occupazioni di urgenza**

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può

**Art. 29 – Manifestazioni e iniziative di carattere politico**

1. L'ammontare del canone dovuto per le occupazioni superiori a 10 (dieci) mq per manifestazioni e iniziative di carattere politico è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione, diminuito del 50%, così come stabilito dal precedente art. 12 comma 6.

---

**Art. 30 – Mercati, posteggi isolati e fiere comunali**

1. L'ammontare del canone dovuto per la partecipazione a mercati, posteggi isolati e fiere comunali è determinato moltiplicando la tariffa base al metro quadro nell'importo corrispondente alla categoria di riferimento della strada /piazza in cui ha luogo l'occupazione - così come indicato all'articolo 11, comma 2) - per i metri quadri e i giorni dell'occupazione.
2. Per i mercati e i posteggi isolati tale importo va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 0,4 nella zona 1 e per il coefficiente 0,2 nelle altre zone della città.
3. Per le fiere l'importo di cui al comma 1 va ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 0,3, così come stabilito dall'art. 12 comma 4.
4. Tale conteggio si applica anche a coloro che partecipano al mercato o alla fiera per una sola giornata, in assenza del titolare, in qualità di spuntisti.

---

**Art. 31 - Occupazioni di urgenza**

1. In casi di emergenza o quando si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza concessione/autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Locale, mediante fax o pec, al fine di ottenere le

essere effettuata, senza autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale, mediante telegramma o via fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

2. La Polizia Municipale provvede ad accertare, con l'ausilio del Responsabile del procedimento competente, l'esistenza delle condizioni per l'urgenza, applicando in caso negativo le sanzioni previste.
3. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa autorizzazione è rilasciata in sanatoria.

---

#### **Art. 24**

##### **Occupazioni occasionali e di breve durata**

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata inferiore ad ore 3, riguardanti operazioni di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Municipale le occupazioni di durata inferiore a 12 ore riguardanti:
  - a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
  - b) operazioni di trasloco;
  - c) operazioni di manutenzioni del verde.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 superiori a 12 ore sono soggette ad autorizzazione.

---

#### **Art. 33**

##### **Canone per le occupazioni per reti di erogazione di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni di sottosuolo con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende che erogano servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa forfetaria pari a € 0,7512 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa forfetaria è soggetta a rivalutazione annua sulla scorta dell'indice ISTAT,

necessarie prescrizioni tecnico operative che garantiscano il rispetto delle norme del Codice della Strada.

2. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione entro il giorno successivo al verificarsi dell'occupazione medesima e la relativa concessione/autorizzazione è rilasciata in sanatoria.
3. L'entità del canone dovuto è determinata ai sensi del precedente art. 18.

---

#### **Art. 32 - Occupazioni occasionali e di breve durata**

1. Le occupazioni relative a:
  - a) piccoli lavori edili di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponteggi mobili, steccati, scale ed altro;
  - b) operazioni di trasloco;
  - c) operazioni di manutenzioni del verde che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata non sono soggette né a comunicazione né a concessione/autorizzazione se di durata inferiore a 3 (tre) ore.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia Locale le occupazioni di durata da 3 (tre) a 12 (dodici) ore.
3. Le occupazioni di durata superiore a 12 (dodici) ore sono soggette a concessione/autorizzazione con le modalità di cui al precedente art. 18.

---

#### **Art. 33 - Reti di erogazione di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni di sottosuolo con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende che erogano servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa forfetaria pari a € 0,7512 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa forfetaria è soggetta a rivalutazione annua sulla scorta dell'indice ISTAT. Il canone è

<p>come disposto dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs. 446/1997. Il canone è in ogni caso dovuto nella misura minima di € 516,46.</p>	<p>in ogni caso dovuto nella misura minima di € 516,46.</p>
<hr/> <p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> <b>Commercio su aree pubbliche</b></p> <p>1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio del commercio sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle speciali disposizione di legge e dei relativi regolamenti attuativi.</p>	<hr/> <p style="text-align: center;"><i>abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <b>Amplificatori sonori</b></p> <p>1. L'uso degli amplificatori sonori è consentito di norma dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento di Igiene.</p> <p>2. Le bande musicali, le orchestre, i cori e gli altri intrattenimenti su suolo pubblico devono, di norma, cessare alle ore 23.00.</p> <p>3. Derogano ai limiti di cui sopra i comizi e le propagande elettorali.</p>	<p style="text-align: center;"><i>abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <b>Tende solari</b></p> <p>1. Le concessioni e le autorizzazioni relative a tende solari sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.</p> <p>2. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Dirigente competente può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato.</p>	<p style="text-align: center;"><i>abrogato</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 34 bis</b> <b>Occupazione con ponteggi e impalcature</b></p> <p>1. Sono esenti dal canone le occupazioni realizzate con ponteggi e impalcature durante i lavori di ristrutturazione o rifacimento delle facciate esterne di edifici ubicati all'interno delle aree indicate nella Tavola allegata al presente regolamento (allegato n° 4). L'esenzione si estende all'intero periodo di occupazione e comunque non oltre due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'installazione delle predette strutture.</p>	<p style="text-align: center;"><i>abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><b><i>abrogato (era previsto per i piani di recupero nelle aree individuate dal P.R.G. ai sensi della legge 457/78)</i></b></p>



#### **Art. 37**

#### **Affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone di occupazione temporanea e permanente**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la riscossione del canone di occupazione permanente e temporanea, con le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento delle entrate.
2. Nel caso in cui sia deliberato l'affidamento ad altri soggetti del servizio di riscossione del canone, i versamenti devono essere effettuati mediante apposito bollettino di c/c/postale, intestato al concessionario e con l'indicazione del canone e del Comune, nonché con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 35 e al comma 2 dell'art. 36.

#### **TITOLO VII SANZIONI**

#### **Art. 40**

#### **Occupazioni abusive e altre violazioni**

1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale.
2. Alle occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive è inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La violazione delle norme contenute nei titoli I, II, IV, V e VI del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa, a norma dell'art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il dirigente competente.

#### **TITOLO IV – SANZIONI**

#### **Art. 34 - Occupazione abusiva di suolo pubblico**

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico senza la prescritta concessione/autorizzazione, oltre i limiti temporali di efficacia della stessa o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare della concessione/autorizzazione o l'occupante di fatto è tenuto a rimuovere l'occupazione abusiva e a ripristinare lo stato dei luoghi, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Ai fini della determinazione delle sanzioni da applicare, le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da pubblico ufficiale.
3. Alle occupazioni di fatto, abusive in quanto effettuate senza titolo, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, si applica una indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. In caso venga accertata un'occupazione edilizia che si protrae oltre il tempo inizialmente concesso senza che si sia provveduto a richiedere la proroga della stessa, il canone dovuto viene conteggiato applicando un'indennità di sanatoria pari all'importo

ordinario maggiorato del 50%, senza che vengano applicati i coefficienti di riduzione normalmente previsti.

5. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo.
6. Fermo restando le sanzioni previste dal Codice della Strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 480. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

## TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 41 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. L'applicazione della tariffa di cui all'art.31 decorre dal 1° giorno dell'anno solare successivo a quello di approvazione del presente regolamento, ai sensi ed in applicazione dell'art.52 del D. Lgs. 446/97.  
.....
- 2 *ter* Sino al 31 dicembre 2010 le tariffe per le occupazioni temporanee scontano una clausola di salvaguardia tale per cui l'ammontare complessivo del canone è dato dalla somma tra:
  - l'importo dovuto sulla base dei coefficienti in vigore nel 2009;
  - la metà della differenza tra il vecchio importo e quello derivante dall'applicazione dei coefficienti di cui alle lett. a), c), c) *bis*, c) *ter*, d) dell'art. 30.
- 2 *quater* Per le attività dello spettacolo viaggiante, con occupazione di suolo superiore a 1.000 mq, quanto previsto all'art.2 *ter* si applica sino al 31 dicembre 2013.
3. Per l'anno solare di prima applicazione del presente regolamento il pagamento del canone è da effettuare entro il 30 giugno.

***abrogato***

<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <b>Norme finali</b></p> <p>1 Tutte le norme regolamentari o disposizioni inerenti la Tosap, relativamente all'applicazione del medesimo tributo, restano in vigore per le annualità fino al 1998 compreso.</p> <p>2. Non si applicano, per le occupazioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni di cui ai seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103/21951 del 12/07/1994 e successive modificazioni;</li> <li>- Delibera classificazione strade della Giunta Municipale n. 2938 del 04/11/91;</li> <li>- Delibera del Consiglio Comunale n° 102/21952 del 12/07/94;</li> <li>- Delibera del Consiglio Comunale n. 81 Reg./5310 P.G. del 26/06/91;</li> <li>- Art. 4 del regolamento per l'esercizio del commercio ambulante adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11309 P.G. in data 26/03/1985.</li> </ul> <p>3. Le autorizzazioni e concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate con il pagamento del nuovo canone, salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari. Il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista costituisce rinuncia all'autorizzazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>abrogato</b></p>
--	--

## INDICE

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto del regolamento</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Definizioni</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Concessioni</b>
<b>Art. 4</b>	<b>La domanda – il procedimento – il rilascio</b>
<b>Art. 5</b>	<b>La cauzione</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Durata, proroga e rinnovo</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Obblighi e responsabilità</b>
<b>Art. 8</b>	<b>La modifica, la sospensione e la revoca</b>
<b>Art. 9</b>	<b>La decadenza</b>

### TITOLO II – IL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO

<b>Art. 10</b>	<b>Determinazione del canone</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Classificazione delle strade ai fini della determinazione del canone dovuto</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Agevolazioni e abbattimenti</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Non applicazione del canone</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Versamento del canone</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Rimborsi</b>

### TITOLO III – LE SINGOLE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE SUOLO

<b>Art. 16</b>	<b>Attività edilizia</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Attrazioni dello spettacolo viaggiante</b>
<b>Art. 18</b>	<b>Cantieri edilizi di durata inferiore all'anno</b>
<b>Art. 19</b>	<b>Cantieri edilizi di durata superiore all'anno</b>
<b>Art. 20</b>	<b>Cavi e condutture</b>
<b>Art. 21</b>	<b>Chioschi ed edicole</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Contenitori di riviste, giornali e materiale cartaceo</b>
<b>Art. 23</b>	<b>Dehors</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Eventi e manifestazioni</b>
<b>Art. 25</b>	<b>Eventi e manifestazioni organizzati in collaborazione con l'Amministrazione comunale</b>
<b>Art. 26</b>	<b>Eventi fieristici</b>
<b>Art. 27</b>	<b>Eventi di interesse pubblico</b>
<b>Art. 28</b>	<b>Eventi nazionali, regionali o internazionali</b>
<b>Art. 29</b>	<b>Impianti pubblicitari</b>
<b>Art. 30</b>	<b>Manifestazioni e iniziative a carattere politico</b>
<b>Art. 31</b>	<b>Mercati e fiere comunali</b>
<b>Art. 32</b>	<b>Occupazioni di urgenza</b>
<b>Art. 33</b>	<b>Occupazioni occasionali e di breve durata</b>
<b>Art. 34</b>	<b>Reti di erogazione di pubblici servizi</b>

### TITOLO IV – SANZIONI

<b>Art. 35</b>	<b>Occupazione abusiva di suolo pubblico</b>
----------------	--